

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 3 ottobre 2025

Nr. 39 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Divieto di compensazione dei crediti da trasformazione delle *Dta*
2. Credito da *Dta*: il cessionario può solo monetizzare
3. Debiti fiscali: la rateizzazione non basta a evitare l'esclusione dagli appalti
4. Annullato l'atto del Fisco che ignora le osservazioni del contribuente
5. *Carried interest*: tassati al 26% gli investimenti con esborso effettivo e cospicuo
6. Fondazione estera nel Registro unico solo con l'adeguamento dello statuto
7. L'IVA indetraibile per inesistenza soggettiva dell'operazione non è deducibile
8. *Carried interest*: warrant non agevolabili

Divieto di compensazione dei crediti da trasformazione delle *Dta*

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 26 settembre 2025, n. 253, ha chiarito che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle *Dta* (*deferred tax assets*) possono essere acquisiti da qualunque società, anche se non si tratta di un intermediario finanziario, ma possono essere soltanto monetizzati e non utilizzati in compensazione o oggetto di un'ulteriore cessione.

Il caso in esame aveva ad oggetto le *Dta*, iscritte a fronte di crediti deteriorati oggetto di cessione, e relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE trasformabili in crediti d'imposta.

L'articolo 44-bis del DL n. 34/2019 stabilisce che i crediti d'imposta in questione possono essere:

- utilizzati in compensazione tramite modello F24;
- richiesti a rimborso;
- ceduti ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR n. 602/1973.

Tanto premesso, l'istante ha chiesto se potesse acquistare da terzi i crediti d'imposta pur non essendo un intermediario finanziario e procedere poi alla loro cessione o compensazione.

L'Agenzia delle Entrate, nel richiamare le tre possibilità che riguardano l'utilizzo dei crediti di imposta (compensazione, rimborso e cessione) si è focalizzata su quest'ultima che può avvenire secondo le modalità indicate dall'articolo 43-bis del DPR n. 602/1973 se effettuata verso terzi, in forma semplificata se ceduti in ambito infragruppo

(articolo 43-ter) a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Tuttavia, nell'ambito della cessione a terzi, l'Agenzia ha rilevato come l'articolo 43-bis citato vieti espressamente l'ulteriore cessione del credito da parte dell'acquirente.

Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l'importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.

L'Agenzia ha infine concordato con l'istante circa il fatto che la norma non precluda all'acquisto dei crediti da parte di un soggetto che non sia un intermediario finanziario.

Credito da *Dta*: il cessionario può solo monetizzare

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 ottobre 2025, n.259 ha reso chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" (*Dta*), a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.

La questione riguardava l'acquisto da terzi del credito da *Dta* da parte di una società interessata a compensare, senza limiti di importo, detti crediti con i debiti per accise.

L'Agenzia delle Entrate ha, in *primis*, ricordato che l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di *Dta* può avvenire secondo le seguenti modalità (ex articolo 44-bis, comma 2 del DL n. 34/2019):

- compensazione mediante il modello F24;
- cessione ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR n. 602/1973.
- richiesta di rimborso.

Richiamando la risposta a interpello n. 253/2025, l'Agenzia ha confermato che, in base all'art. 43-bis del DPR 602/73, il quale disciplina la cessione di un credito chiesto a rimborso, il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione e potrà, pertanto, solo monetizzare l'importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.

In definitiva, l'Agenzia ha precisato, considerato che l'acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell'articolo 17 del DLgs. 241/97, che quest'ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che acquisti il credito ai sensi dell'articolo 43-bis del DPR 602/73.

Debiti fiscali: la rateizzazione non basta a evitare l'esclusione dagli appalti

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1094/2025, ha statuito che la rateizzazione del debito fiscale non è sufficiente per evitare l'esclusione da una gara di appalto per violazioni accertate in modo definitivo.

La controversia in questione aveva ad oggetto un provvedimento di esclusione da una gara, emanato da una stazione appaltante che aveva verificato, a carico dell'impresa ricorrente, la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo superiore alla soglia di gravità fissata dalla legge.

L'articolo 94, comma 6 del DLgs n. 36/2023 ("Codice degli appalti") prevede l'esclusione automatica dell'operatore economico che *"ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle*

imposte e tasse o dei contributi previdenziali», precisando che *«costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10»*.

Nell'allegato queste violazioni sono individuate come quelle contenute *«in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione» per un importo superiore a 5 mila euro. Nel Codice l'articolo 95 comma 2 prevede anche ipotesi di esclusione non automatica, a discrezione della stazione appaltante, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali «non definitivamente accertate»*. In questo caso la soglia di gravità minima è fissata in 35 mila euro.

Il ricorrente contestava di avere presentato un'istanza di rateizzazione per il debito. Per questo motivo aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la pubblica amministrazione avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse considerarsi "grave", in considerazione dell'istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica.

In altre parole, per effetto della rateizzazione l'impresa sarebbe dovuta rientrare nella situazione delle soglie più elevate e, quindi, non essere esclusa dall'appalto.

Il Tar Puglia non ha condiviso tale conclusione, rilevando che la presentazione di un'istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta.

Secondo i giudici, l'istanza di rateizzazione non ha effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento.

Il decorso di questo termine ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria.

Pertanto, essendo pacifica la definitività dell'accertamento e il superamento della soglia di 5 mila euro, l'esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante.

Annullato l'atto del Fisco che ignora le osservazioni del contribuente

La Corte di giustizia tributaria di Foggia, con la sentenza n. 1484/1/2025, ha statuito che l'atto è annullabile se non tiene conto delle osservazioni del contribuente e non sia motivato in relazione a quelle che l'Ufficio ritiene di non accogliere.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l'annullamento di un atto di accertamento col quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori redditi e l'IVA derivanti dall'attività di ristorazione svolta dal contribuente.

Tra le altre eccezioni, il ricorrente sollevava la violazione del principio del contraddittorio preventivo, di cui all' articolo 6-bis della Legge n. 212/2000.

I giudici hanno accolto il ricorso, rilevando in primis che, in base all'articolo 6-bis, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Ciò premesso, i giudici hanno ritenuto applicabile tale disposizione (entrata in vigore il 1° maggio 2024) all'atto impugnato (notificato il 4 ottobre 2024). Inoltre, hanno evidenziato che il contribuente aveva contestato la violazione dell'articolo 6-bis, comma 4, in quanto l'Ufficio non aveva tenuto conto in alcun modo delle deduzioni difensive adottate durante la fase di contraddittorio preventivo.

Infatti, in base a quanto stabilito dalla norma, «l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione ritiene di non accogliere», a pena di annullabilità dell'atto.

Nel caso in esame, invece, l'Ufficio si era limitato a controbattere che il contribuente, dopo la notifica dello schema d'atto, non aveva presentato alcuna documentazione.

Tale assunto, però, era stato smentito dalle osservazioni e controdeduzioni che erano state invece ritualmente presentate e che contenevano specifiche argomentazioni in relazione ai maggiori ricavi ipotizzati.

L'Ufficio, dunque, avrebbe dovuto tenere conto di tali rilievi, anche solo per disattenderli con una motivazione adeguata, mentre ciò non era avvenuto.

Carried interest: tassati al 26% gli investimenti con esborso effettivo e cospicuo

L'Agenzia delle Entrate, con le Risposte a istanze di interpello del 29 settembre 2025, nn. 254, 255, 256 e 257, ha fornito ulteriori indicazioni utili per qualificare come redditi di natura finanziaria dei *carried interest* percepiti dai manager nonostante non vengano rispettati i parametri previsti dall'articolo 60, del DL n. 50/2017.

La Risposta n. 254 ha ad oggetto un'operazione di *Lbo (leveraged buy out)* con un piano di incentivazione per il Ceo e il Cfo. I manager sottoscrivono azioni con diritti patrimoniali rafforzati con un esborso inferiore all'1% del patrimonio netto della società.

Si tratta, comunque, di un esborso di 420 mila euro, compreso tra 1 e 1,5 volte il compenso annuo totale dei manager.

Pur non integrando il requisito della lettera a) dell'articolo 60 del DL n. 50/2017, l'Agenzia ha riconosciuto l'applicazione della tassazione sostitutiva del 26%, in considerazione della misura di tale esborso, del fatto che in caso di *good leaver* i manager manterranno le azioni, del rispetto dell'*hurdle rate* prioritario per gli altri soci, del periodo di investimento minimo quinquennale.

La Risposta n. 255 riguarda il *carried interest* spettante ai manager di una *advisory company* e del gestore. Nel caso di specie mancava il requisito dell'*holding period* quinquennale, poiché il fondo sarebbe stato liquidato prima, in quanto la sottoscrizione delle quote *carried* è avvenuta a gennaio 2022 e il fondo verrà chiuso entro il 2026.

Tuttavia, l'investimento del management team rappresenta l'1,012 per cento del commitment totale del Fondo, gli altri soci hanno diritto prioritario al rimborso del capitale e ad un *hurdle rate* dell'8 per cento, le clausole di *leavership* consentono di mantenere le quote in caso di *good leaver*, le retribuzioni sono sopra la media di

mercato. Tutti motivi per cui l’Agenzia ha chiarito che si è in presenza di redditi finanziari.

La Risposta n. 256 era relativa ad un piano di incentivazione manageriale per otto manager di un gruppo acquisito da un fondo formato da azioni ordinarie, azioni senza diritto di voto (*preferred shares o privilegiate*) e azioni con *carried interest*.

Per l’Agenzia delle Entrate le *preferred shares* così come le azioni ordinarie danno luogo a redditi finanziari considerato che sono di appannaggio anche del fondo, oltre che dei manager.

Per le azioni *carried* il requisito dell’*hurdle rate* preferenziale è integrato visti i meccanismi di remunerazione prioritaria a favore delle privilegiate. Ciò, unitamente al cospicuo investimento dei manager e alla detenzione minima quinquennale, fa concludere per la sussistenza di un reddito finanziario.

Infine, la Risposta n. 257 riguardava un’operazione di *Lbo* che, a seguito di difficoltà finanziarie ha comportato l’emissione di *Sfp* (strumenti finanziari partecipativi) privi di apporto a favore dei manager coinvolti nella ristrutturazione.

Poiché tali strumenti sono legati alla sottoscrizione di azioni ordinarie e speciali, per gli istanti ciò giustificerebbe la natura di *carried interest* per i proventi degli *Sfp*. La risposta delle Entrate qui è di chiusura.

Infatti, posto che gli *Sfp* sono strumenti senza effettiva corresponsione di un apporto, ciò comporta che i manager non sopportino il rischio di perdita dell’investimento.

Ciò, infatti, non può essere mutuato dalle azioni ordinarie e speciali che prevedono una distinta remunerazione. Non è nemmeno integrato il requisito dell’*hurdle rate* rispetto a tutti i soci. Si tratta pertanto di reddito di lavoro dipendente.

Fondazione estera nel Registro unico solo con l’adeguamento dello statuto

Il Ministero del lavoro, con la Nota n. 12962 del 23 settembre 2024, ha chiarito che le fondazioni estere possono essere ammesse nel Registro

unico (*Runts*) solo a condizione che rispettino le disposizioni del Codice del Terzo settore (*Cts*).

Il caso riguardava una fondazione di diritto tedesco iscritta nell’anagrafe Onlus intenzionata ad assumere la qualifica di ente del Terzo settore.

L’istante, interrogandosi in merito alla possibilità di iscriversi nel Registro unico, aveva rappresentato al Ministero del Lavoro la circostanza che nel proprio statuto era presente una clausola statutaria che prevedeva, in caso di scioglimento o estinzione, la devoluzione del proprio patrimonio a una fondazione tedesca.

Una previsione, di natura inderogabile secondo il diritto tedesco che, tuttavia, come ravvisato dal Ministero del Lavoro, era incompatibile con l’articolo 9 del *Cts* che impone, invece, la destinazione dei beni residui esclusivamente ad enti iscritti al *Runts*, previo parere dell’ufficio competente.

Per il Ministero del Lavoro, il vincolo devolutivo rappresenta un contenuto necessario degli statuti e costituisce garanzia che i vantaggi riconosciuti agli Ets non vengano dispersi ma restino vincolati al sistema solidaristico.

Di conseguenza, la Fondazione tedesca, laddove non adegui il proprio statuto alle disposizioni del *Cts*, si vedrà negata la possibilità di assumere la qualifica di Ets.

L’IVA indetraibile per inesistenza soggettiva dell’operazione non è deducibile

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26340, depositata il 29 settembre 2025, ha statuito che l’IVA indetraibile in quanto riferita a operazioni soggettivamente inesistenti non rappresenta un costo deducibile ai fini del reddito di impresa.

La questione era relativa alla possibilità di dedurre, ai fini della formazione del reddito d’impresa, l’IVA indetraibile disconosciuta dall’Agenzia delle Entrate perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti.

In linea generale, poiché l’IVA rientra tra le imposte per le quali è normativamente prevista la rivalsa,

l'articolo 99, comma 1, del TUIR ne prevede l'indeducibilità.

Tuttavia, se, lato cessionario/committente, l'IVA non può essere recuperata in quanto indetraibile, si potrebbe sostenere che finisce con il rappresentare un costo per i titolari di reddito di impresa prescindendo da quanto prevede il richiamato art. 99 del TUIR.

Una società aveva definito in adesione una contestazione di indetraibilità IVA per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

Successivamente aveva chiesto il rimborso dell'IRES derivante da una dichiarazione integrativa nella quale era stato dedotto il costo dell'IVA indetraibile a seguito della contestazione (definita in adesione).

Avverso il silenzio dell'Ufficio la società aveva proposto ricorso, accolto in primo grado. Tuttavia, il giudice di seconde cure aveva confermato l'operato dell'Ufficio che aveva negato il rimborso.

La società ricorreva in Cassazione lamentando l'errore del giudice di appello di escludere la deducibilità dell'IVA versata dalla società al fornitore in ragione della sua indetraibilità, in quanto correlata a operazioni accertate come soggettivamente inesistenti.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, adducendo diverse argomentazioni. In primis, i giudici hanno equiparato l'indeducibilità dell'IVA a una sanzione per l'utilizzo (consapevole) di fatture soggettivamente inesistenti, con la conseguenza che, in generale, le sanzioni derivanti da un comportamento illecito non sono deducibili.

La Cassazione poi ha evidenziato che l'IVA, poiché nella specie afferente a operazioni soggettivamente inesistenti dal carattere fraudolento di cui il contribuente era consapevole, non può configurare un costo di impresa, per il principio di neutralità che caratterizza l'imposta.

Carried interest: warrant non agevolabili

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° ottobre 2025, n. 258, ha chiarito che la disciplina del *carried interest*, che consente di tassare come redditi finanziari i proventi

dell'investimento, non si applica alla casistica dei warrant.

In una società a seguito dell'ingresso di una compagine di investitori era stato stabilito un piano di incentivazione per alcuni manager per ottenere un allineamento di interessi con i soci.

Di conseguenza, erano stati emessi dei *warrant* e un aumento di capitale a servizio con azioni speciali di categoria D. Per la sottoscrizione dei *warrant* i manager avevano effettuato un esborso inferiore all'1% del patrimonio della società, espresso a valori correnti.

Alcuni di loro avevano ricevuto un finanziamento dalla società ancorato a tassi di mercato. I *warrant* maturavano in sette anni e quelli maturati in caso di *good leaver* potevano essere conservati, mentre in ipotesi di *bad leaver* c'era un'opzione call a favore della società.

I *warrant* consentivano di sottoscrivere un certo numero di azioni D ma ciò scattava in caso di un evento di liquidità che avviene se gli investitori vendono tutta o parte della società.

Questo evento era avvenuto a dicembre 2024 con l'ingresso di una nuova compagine di investitori. Così i manager avevano sottoscritto con i *warrant* le azioni D oggetto di successiva alienazione e domandavano se fosse applicabile la disciplina dell'articolo 60 del DI 50/17.

L'Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, in quanto la sottoscrizione dei *warrant* non rientra nell'ambito oggettivo della norma. Infatti, la disciplina dell'articolo 60 riguarda la qualificazione del reddito derivante da azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in capo ai manager, che sono anche soci delle società in cui operano.

A parere dell'Agenzia, dal momento che il *warrant* consente di sottoscrivere una certa quantità di titoli ad un dato prezzo ad una data prestabilita, non è una casistica che rientra nei diritti patrimoniali rafforzati ex art. 60.

Infatti, il *warrant* non consente di ottenere la qualifica di socio, che viene acquisita solo dopo l'esercizio degli stessi e la sottoscrizione delle azioni D.

Viene fatto un parallelo con la disciplina delle stock option, la cui assegnazione è legata al fatto di essere dipendenti e rientra nel reddito di lavoro dipendente.

Anche dal regolamento si evincono elementi tali per cui il tutto appare un compenso di natura

straordinaria. La circostanza, poi, che i *warrant* spettino ai manager e che l'interruzione del rapporto faccia scattare opzioni call e put, unitamente all'ampia discrezionalità per il datore di lavoro circa la determinazione dell'importo di sottoscrizione, fa concludere per il fatto che i relativi proventi devono essere considerati reddito di lavoro dipendente e non redditi diversi.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |